



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Gentili Colleghi,

rimettiamo con la presente alcune precisazioni con riferimento all'attività formativa ed all'accreditamento degli eventi, a seguito delle delibere n. 168 e 193 assunte dal Consiglio Nazionale Forense in data 20 marzo 2020 e 20 aprile 2020 (vedi link sotto riportati), corredate altresì di elenco di domande e risposte frequenti pervenute al CNF da parte dei COA territoriali:

- a) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012 verrà adempiuto mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- b) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- c) gli Ordini Territoriali, in deroga agli art. 17 comma 2 e 22 comma 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, potranno determinare unicamente i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni, con idonei strumenti di controllo per verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, nonché durante lo stesso ed al suo termine;
- d) potranno altresì determinare i propri crediti formativi le Associazioni Forensi, come da [Regolamento della Formazione](#), anche attraverso le loro articolazioni territoriali, qualora abbiano già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza; il tutto senza che il COA debba intervenire in alcun modo per l'accreditamento o il controllo delle presenze;
- e) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16-07 2014, con la conseguenza che l'accreditamento potrà essere concesso esclusivamente dal CNF cui gli enti devono tempestivamente inviare la domanda di accreditamento;
- f) gli eventi accreditati di enti esterni ante emergenza epidemiologica sono di competenza del CNF, e pertanto la domanda di accreditamento, anche qualora già svolti in modalità FAD, deve essere ripresentata esclusivamente al CNF;
- g) possono riconoscersi i crediti formativi dagli Ordini Territoriali ad eventi previamente accreditati da altri COA, dal CNF o dalle Associazioni firmatarie del protocollo con CNF, previa esibizione del provvedimento di accreditamento o documenti equipollenti;
- h) gli eventi organizzati da enti terzi in modalità mista (parte in aula ed il testo da remoto) possono essere accreditati solo dal CNF in quanto rimangono eventi in modalità FAD;
- i) tutti gli eventi formativi accreditati *ante* lockdown, sul presupposto della loro effettuazione in modalità di presenza e successivamente tenuti in modalità FAD, non sono automaticamente accreditati, gli interessati dovranno inviare la domanda di accreditamento al CNF.

Le disposizioni di cui sopra hanno vigenza, allo stato, sino alla data del 31.12.2020.

Con i più cordiali saluti

Il Referente della Formazione



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

[Delibera n. 168 del CNF del 20 marzo 2020;](#)

[Delibera n. 193 del CNF del 20 aprile 2020;](#)

[FAQ Formazione Continua](#)